



Regolamento per la disciplina dello status di Membro Partecipante della Fondazione "Imprese e Competenze per il Made in Italy"

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Fondazione "Imprese e Competenze per il Made in Italy", disciplina:

- le modalità di ammissione dei Membri Partecipanti;
- i criteri di valutazione del contributo apportato;
- i diritti e i doveri connessi allo status di Membro Partecipante;
- le cause e le modalità di sospensione, recesso ed esclusione.

Art. 2 – Definizione di Membro Partecipante

Sono Membri Partecipanti gli enti pubblici e i soggetti privati che si impegnano a contribuire, per un periodo non inferiore a tre anni, al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, mediante:

- a) il conferimento di risorse finanziarie, beni o servizi valutabili economicamente;
- b) la messa a disposizione di competenze professionali, scientifiche o tecniche di rilievo;
- c) la collaborazione in attività formative, progettuali o di ricerca coerenti con le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto.



Art. 3 – Domanda di adesione

1. I soggetti interessati presentano istanza formale indirizzata alla Presidenza della Fondazione, secondo il modello disponibile sul sito istituzionale.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) una relazione illustrativa delle motivazioni e delle modalità di partecipazione;
 - b) la descrizione dettagliata del contributo finanziario o in natura proposto;
 - c) in caso di apporto in natura, una relazione giurata di stima redatta da revisore legale o società di revisione iscritti nell'apposito registro;
 - d) il curriculum dell'ente o del soggetto richiedente, con evidenza delle esperienze maturate nei settori del Made in Italy.

Art. 4 – Istruttoria e approvazione

1. Il Presidente, ricevuta la domanda, la trasmette al Consiglio di amministrazione per l'istruttoria e la valutazione.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera sull'ammissione con voto favorevole della maggioranza dei componenti, tenendo conto:
 - a) della coerenza tra l'attività del richiedente e le finalità statutarie;
 - b) del valore del contributo proposto in termini economici e/o di competenze;
 - c) della durata e sostenibilità dell'impegno assunto.
3. L'ammissione è formalizzata mediante la sottoscrizione di un **Protocollo d'intesa** che disciplina i reciproci obblighi e impegni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto.

Con il sostegno di



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Art. 5 – Criteri di valutazione del contributo

1. Il Consiglio di amministrazione, avvalendosi del supporto tecnico del Direttore Generale e, ove necessario, del Comitato tecnico, valuta il contributo del Membro Partecipante sulla base dei seguenti parametri:
 - a) Contributo finanziario: importo e periodicità dell'apporto economico, destinazione a specifici progetti, capacità di cofinanziamento;
 - b) Contributo professionale e di competenze: livello di qualificazione delle competenze messe a disposizione, capacità di innovazione, impatto formativo e territoriale;
 - c) Contributo in beni o servizi: valore stimato e utilità ai fini del perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il contributo complessivo concorre alla definizione del peso partecipativo del Membro, ai fini dell'individuazione di eventuali ruoli consultivi o propositivi nell'ambito delle attività della Fondazione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Membri Partecipanti

1. I Membri Partecipanti:
 - a) collaborano attivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - b) osservano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - c) mantengono riservate le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della partecipazione;
 - d) possono proporre al Consiglio di amministrazione la designazione di membri del Comitato tecnico.

Con il sostegno di



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito



2. La qualifica di Membro Partecipante non attribuisce alcun diritto patrimoniale sui risultati o sui beni della Fondazione.

Art. 7 – Durata della partecipazione e rinnovo

1. La partecipazione ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa.
2. Il rinnovo può essere disposto, su richiesta del Membro, previa valutazione del Consiglio di amministrazione circa il rispetto degli obblighi e la persistenza dei requisiti.

Art. 8 – Cause di sospensione e di esclusione

1. La sospensione della partecipazione può essere disposta dal Consiglio di amministrazione nei seguenti casi:
 - a) inadempimento parziale o temporaneo degli obblighi assunti;
 - b) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività previste nel protocollo d'intesa.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa diffida del Presidente ad adempiere entro sessanta giorni, nei casi di:
 - a) inadempimento totale o reiterato degli obblighi di contribuzione o di collaborazione;
 - b) comportamento incompatibile con le finalità o il decoro della Fondazione;
 - c) perdita dei requisiti di onorabilità o di capacità giuridica;
 - d) violazione grave delle disposizioni statutarie o regolamentari.

Con il sostegno di



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito



3. La delibera di esclusione è comunicata per iscritto all'interessato, con indicazione delle motivazioni.

Art. 9 – Recesso e cessazione della partecipazione

1. Il Membro Partecipante può recedere per giustificati motivi, con preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'adempimento degli obblighi già assunti fino al termine dell'esercizio in corso.
2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7 dello Statuto della Fondazione, il partecipante cessato o receduto non ha diritto ad alcun rimborso, restituzione o compenso per le quote versate, per i contributi in denaro o in natura conferiti, né per le attività svolte a favore della Fondazione.
3. La cessazione o il recesso producono effetto dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione che ne prende atto.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
2. Eventuali modifiche sono approvate con le stesse modalità.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia allo Statuto e alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Imprese e Competenze per il Made in Italy" del 20 novembre 2025.

Con il sostegno di



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito